

Art. 7.

Del progetto saranno scambiate fra le parti contraenti copie autentiche debitamente controfirmate. L'originale rimarrà presso il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Sarà però sempre in facoltà del Ministero stesso di ordinare varianti nella distribuzione dei locali interni.

Art. 8.

La presente convenzione e tutti gli eventuali altri atti che si facessero in relazione o in conseguenza di questa fra Stato e Comune saranno esenti da bollo e registrati gratuitamente.

Art. 9.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 con l'annessa convenzione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari, per diffamazione a mezzo della stampa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari per diffamazione a mezzo della stampa.

La Commissione conclude per il rigetto della domanda di autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Giunta.

(È approvata).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari per diffamazione e ingiurie a mezzo della stampa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altra domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari, per diffamazione e ingiurie a mezzo della stampa.

La Commissione propone il concedimento dell'autorizzazione.

FILIPPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPINI. Ho chiesto la parola soltanto per chiedere al relatore, il quale conclude per l'autorizzazione a procedere contro il deputato Morgari quale gerente

responsabile dell'*Aranti!*, se soltanto contro il gerente sia stata sporta querela o se sia stata sporta anche contro l'autore dell'articolo incriminato. È una notizia di fatto che mi pare possa avere qualche importanza nella decisione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAO, *relatore*. Ho mandato a prendere il fascicolo per poter dare documentata risposta alla questione che pone il collega.

Tengo però a precisare che, normalmente, la Commissione osserva il criterio di proporre che non sia concessa l'autorizzazione a procedere chiesta contro il deputato gerente, esclusivamente come tale, allorché sia noto l'autore dello scritto incriminato. Poiché qui si propone che sia accordata, debbo ritenere, per fondata presunzione, che la querela contro l'autore manchi proprio, perchè il nome dello scrittore non è noto.

ROSSI FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI FRANCESCO. Sono grato degli schiarimenti forniti dall'onorevole relatore e che c'inducono quanto meno a presentare una proposta di sospensiva della chiesta autorizzazione. Approvo i criteri cui la Commissione di giustizia si ispira in tema di diffamazione e di ingiuria. Nessuno dubita che la Camera debba dare l'autorizzazione per fornire al diffamato ed all'ingiuriato il contraddittorio, non tanto per vendetta quanto per l'accertamento dei fatti; ma quando non si pone da parte del presentatore della querela di diffamazione la dovuta diligenza, cioè non si presenta l'istanza perchè si conosca l'autore, e peggio anche quando, conoscendosi facilmente l'autore, si tenti di eludere la ricerca verace sulla consistenza o meno dell'accusa, ricorrendo al comodo sistema di procedere il gerente, bene ha fatto la Commissione a deliberare, come sistema, il divieto. Quindi propongo, allo stato degli atti, la sospensione di ogni decisione su questa autorizzazione.

MAZZOLANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLANI. Altre volte ho avuto occasione di esprimere alla Camera un senso di spiacevole sorpresa nel vedere che colleghi appartenenti al Parlamento assumano la funzione di gerenti responsabili di giornali.

Colui che è vittima di reati commessi a mezzo di pubblicazioni periodiche, è nella condizione eccezionalissima di non poter